

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna**

[notificata con il numero C(2006) 1262]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.
- (2) La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone ⁽²⁾, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) La Spagna ha informato la Commissione di non aver rilevato alcun virus nelle isole Baleari per più di due anni.
- (4) Di conseguenza tale zona geografica dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dalla Spagna, cancellata dalle zone elencate come soggette a restrizioni.
- (5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

- (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona C, la dicitura

«Spagna

Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)»

è cancellata.

*Articolo 2*La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).